



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 07.04.2020

Oggetto: Indirizzi applicativi in merito al coordinamento dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PAI con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di aprile, a seguito di apposita convocazione del 06.04.2020 prot. n. 3355, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 07.04.2020

IL PRESIDENTE

CONSTATA la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto dell'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che il Presidente del Comitato ha proposto l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di Attuazione (NA);

VISTE le deliberazioni del Comitato Istituzionale di modifica e aggiornamento delle suddette Norme di Attuazione, da ultimo modificate con deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 1 del 03.10.2019 e n. 1 del 28.10.2019, approvate, rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale n. 40/25 del 10.10.2019 e n. 44/23 del 12.11.2019 e con successivo decreto del Presidente della Regione n. 128 del 14.11.2019, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 50 del 21.11.2019, avente ad oggetto: "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI). Modifica e integrazione delle norme di attuazione e semplificazione delle procedure. Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs. 49/2010";

VISTO il decreto 17 gennaio 2018, avente ad oggetto: "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni", adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, C.S.LL.PP., n. 7 del 21 gennaio 2019, avente ad oggetto: "Istruzioni per l'applicazione dell' "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";

RITENUTO necessario definire il regime transitorio inerente alle varianti del PAI conseguenti alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 07.04.2020

diminuzione significativa delle condizioni di rischio derivante dalla realizzazione di opere pubbliche di mitigazione progettate e/o realizzate ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

ATTESO che l'art. 2 del sopra richiamato decreto 17 gennaio 2018, rubricato: "Ambito di applicazione e disposizioni transitorie", per quando di interesse, prevede che *"Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi....."*;

ATTESO che l'art. 37 delle NA del PAI dispone in tema di varianti ed aggiornamenti del PAI;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 37, comma 7 delle NA del PAI prevede in particolare che: "In deroga a quanto disposto dal comma 2, nuove perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI possono essere deliberate dalla Giunta Regionale senza procedura di variante esclusivamente dopo la realizzazione ed il collaudo o l'accertamento di regolare esecuzione di interventi strutturali o non strutturali per la riduzione o l'eliminazione dei pericoli idrogeologici rilevati dal PAI";

RITENUTO, pertanto che le opere di mitigazione del rischio, pubbliche o di pubblica utilità, che ricadono nelle previsioni di cui al comma 1, dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale del 17 gennaio 2018, costituiscano presupposto per la eventuale nuova perimetrazione o per la ridefinizione dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI, oggetto della procedura di variante al PAI di cui all'art. 37 delle NA del PAI, sopra riportato;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, le opere di mitigazione del rischio, pubbliche o di pubblica utilità, che ricadono nelle previsioni di cui al comma 1, dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale del 17 gennaio 2018, costituiscono presupposto per la eventuale nuova perimetrazione o per la ridefinizione dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI, oggetto della procedura di variante al PAI di cui all'art. 37 delle NA del PAI.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 07.04.2020

La presente deliberazione viene trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile e alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia